

B. Vettori, "La confisca dei proventi illeciti in Italia tra efficacia e rispetto dei diritti costituzionali"

Paper per il

XXIV Convegno SISP - Sezione 4.3 I piatti della bilancia. Magistratura e sistema politico in Italia,
Università IUAV di Venezia, 16-18 settembre 2010

Draft version, 07.09.2010

Indice

1.	INTRODUZIONE: I PIATTI DELLA BILANCIA A CONFRONTO SULLE POLITICHE ANTIMAFIA	2
2.	LO SVILUPPO DELLE POLITICHE ANTIMAFIA: IL CASO DELLA CONFISCA	2
2.1	IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NEL PROCESSO PENALE: DALLA TRADIZIONALE CONFISCA EX ART. 240 C.P. ALLA CONFISCA DEI VALORI INGIUSTIFICATI	2
2.2	IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE	3
3.	DALLE POLITICHE ANTIMAFIA AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: LA CONFISCA DEI PROVENTI ILLECITI AL VAGLIO DELLA MAGISTRATURA COSTITUZIONALE	3
3.1	CORTE COSTITUZIONALE E CONFISCA DI VALORI INGIUSTIFICATI	4
3.1.1	<i>La declaratoria di incostituzionalità del possesso ingiustificato di valori</i>	4
3.1.2	<i>Confisca di valori ingiustificati, diritto di proprietà e presunzione di innocenza</i>	5
3.2	CORTE COSTITUZIONALE E CONFISCA DI PREVENZIONE	5
3.2.1	<i>La pericolosità sociale quale presupposto della confisca di prevenzione</i>	5
3.2.2	<i>Il nesso tra la misura di prevenzione personale e quella patrimoniale, in particolare nel caso di morte del proposto</i>	5
3.2.3	<i>Procedimento di prevenzione e udienza pubblica</i>	6
3.2.4	<i>Confisca di prevenzione, diritto di proprietà e presunzione di innocenza</i>	6
4.	DAL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALLE POLITICHE: IL DIBATTITO SULL'ESTENSIONE DELLE IPOTESI DI CONFISCA ANTIMAFIA AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
5.	CONCLUSIONI	9
6.	BIBLIOGRAFIA	11

1. Introduzione: i piatti della bilancia a confronto sulle politiche antimafia

Il sistema di verifica della legittimità costituzionale delle leggi previsto nell'ordinamento italiano (art. 134 Cost.) garantisce la subordinazione della legislazione ordinaria alla Costituzione, attribuendo alla Corte Costituzionale il mandato di garantire che il potere legislativo sia esercitato conformemente ai principi costituzionali.

Questo paper intende esaminare come questo meccanismo di controllo, questo dialogo "a distanza" tra potere legislativo e Consulta, si sia sviluppato in un ambito particolarmente impervio, ossia quello delle politiche antimafia. Impervio perché tale terreno ha visto negli ultimi decenni lo sviluppo di norme sostanziali e processuali con cui il legislatore ha toccato vertici di durezza mai raggiunti in precedenza, in tema sia di libertà personali sia di aggressione ai patrimoni illeciti.

L'attenzione si concentra qui proprio sull'azione di contrasto alle ricchezze criminali, caratterizzata dalla graduale transizione da forme tradizionali a forme moderne, più severe, di confisca dei proventi da reato, che sono state da più parti accusate di sacrificare, in nome dell'efficacia dell'azione di contrasto alle mafie, diritti fondamentali tutelati sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tra cui il diritto al pacifico godimento della proprietà e il diritto ad un equo processo. Si tratta infatti di fattispecie di confisca allargata, particolarmente rigorose in quanto basate sulla presunzione di illiceità dei beni rientranti nel patrimonio di un individuo (condannato per reati di criminalità organizzata o sottoposto a procedimento di prevenzione perché indiziato di mafiosità) che sono sproporzionati alle suo reddito dichiarato. La *ratio* di tali misure è la seguente: poiché le fattispecie criminali organizzate non si configurano, tipicamente, come eventi sporadici, ma piuttosto come attività perpetrate in modo stabile e continuativo, è ragionevole introdurre tale presunzione e confiscare i beni il cui valore eccede le fonti legittime di reddito dell'interessato, a meno che questi non dimostri la loro legittima provenienza (Fornari, 1997: 209).

Dopo aver introdotto le moderne forme di confisca allargata dei proventi illeciti sviluppate dal legislatore italiano nel contesto dell'antimafia (paragrafo 2), questo paper illustra il dibattito costituzionale da esse originato (paragrafo 3), per poi esaminare come tale dibattito abbia a suo volta influenzato l'arena politica, con particolare attenzione alla discussione relativa all'estensione di tali sanzioni a gravi reati contro la pubblica amministrazione (paragrafo 4). Chiudono alcune riflessioni conclusive su come è prevedibile che questo dialogo "a distanza" continui nel prossimo futuro (paragrafo 5).

2. Lo sviluppo delle politiche antimafia: il caso della confisca¹

L'evoluzione di sequestro e confisca ha seguito in Italia linee del tutto peculiari². La peculiarità è data dall'esistenza, accanto al sequestro e alla confisca penale, del sequestro e della confisca quali misure di prevenzione patrimoniale. Mentre l'emanazione della confisca penale richiede il previo accertamento della responsabilità penale dell'imputato, la confisca di prevenzione ne prescinde, e si fonda invece sull'esistenza di indizi dell'appartenenza del soggetto ad un'organizzazione di stampo mafioso.

2.1 *Il sequestro e la confisca nel processo penale: dalla tradizionale confisca ex art. 240 c.p. alla confisca dei valori ingiustificati*

Per incidere temporaneamente sulle ricchezze illecite e garantirne l'integrità nelle more del procedimento penale si utilizza il sequestro preventivo contemplato dal secondo comma dell'art. 321 c.p.p., che dispone che «il giudice può [...] disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca».

L'ablazione definitiva dei proventi criminali si persegue con diverse figure di confisca, previste sia nel codice penale che nella legislazione speciale. Esiste anzitutto la generale figura di confisca di cui all'art. 240 c.p., introdotta nel codice penale del 1930 quale misura di sicurezza patrimoniale avente lo scopo di rimuovere "cose che, provenendo da fatti illeciti penali, o in alcuna guisa collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del delitto"³. A partire dagli anni ottanta, tale figura di confisca, che si applica ai vantaggi patrimoniali ricavati da qualsivoglia reato, è stata affiancata da nuove ipotesi di confisca penale, destinate specificamente a contrastare la criminalità organizzata, che hanno affievolito il collegamento tra cosa confiscabile e condotta illecita.

Tra queste, la particolare ipotesi di confisca penale prevista dall'art. 12-*sexies* della legge 356/92, la cosiddetta confisca dei valori ingiustificati. Essa si applica a soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento per taluno dei delitti indicati dalla norma, tendenzialmente riconducibili, nella formulazione originale dell'articolo, all'attività delle organizzazioni criminali. La misura colpisce obbligatoriamente il patrimonio di

¹ L'evoluzione dell'istituto della confisca in Italia presentata in questo paragrafo si basa su Vettori (2003).

² Per un'analisi dell'evoluzione della misura in ambito europeo si veda Vettori (2006).

³ Si vedano i lavori preparatori del c.p. e del c.p.p.

cui il condannato “anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”; sempre che l’interessato non offra la prova della sua legittima provenienza.

Nell’oggetto della misura sta il suo carattere realmente innovativo rispetto alla confisca di cui all’art. 240 c.p. La confisca dei valori ingiustificati colpisce infatti “beni non soltanto di acquisizione anteriore rispetto al *dies commissi delicti*, ma anche di origine del tutto aliena rispetto al contesto delittuoso *de quo*” (Petralia, 1999: 1529). Il legislatore, in considerazione del presumibile carattere continuativo del reato addebitato, ha infatti introdotto una presunzione *ex lege* dell’esistenza di un nesso di pertinenzialità tra reato e beni di valore sproporzionato alle legittime fonti di reddito del soggetto. A differenza della confisca *ex art. 240 c.p.*, inoltre, la confisca dei valori ingiustificati colpisce non solo i beni rientranti nella formale titolarità del soggetto, ma anche quelli di cui questi risulta avere la disponibilità, termine da interpretarsi come situazione di fatto in virtù della quale una persona, pur senza avere la titolarità formale di un bene, decide in ordine al suo godimento ed alla sua destinazione. Inoltre, la confisca va disposta anche quando il soggetto si sia avvalso di un prestanome per celare la sua effettiva disponibilità o titolarità della *res*.

2.2 Il sequestro e la confisca nel procedimento di prevenzione

Le difficoltà probatorie riscontrate nei processi di mafia hanno indotto il legislatore a prevedere una via ulteriore rispetto al processo penale per attaccare i patrimoni della criminalità organizzata: il procedimento di prevenzione.

Le misure di prevenzione si differenziano dalle pene in senso stretto e dalle misure di sicurezza in quanto sono irrogate indipendentemente dalla previa commissione di un fatto costituente reato (*ante-delictum*) per contenere la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti. L’utilizzo di queste misure nei confronti di esponenti della criminalità organizzata risale al 1965. La legge 575 di quell’anno ha reso infatti applicabili ai soggetti ‘indiziati di appartenere ad associazioni mafiose’ le misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale e del divieto o obbligo di soggiorno, previste dalla normativa fondamentale in materia, la legge 1423 del 1956. La previsione di misure di prevenzione volte a colpire il presunto mafioso nel patrimonio, e non più solo nella persona, risale invece alla legge 646 del 1982. L’aspetto innovativo di tale legge, che ha modificato sotto diversi profili la legge 575/65, va proprio rintracciato nell’introduzione del sequestro e della confisca quali misure di prevenzione patrimoniale. La loro applicazione richiede il previo svolgimento di indagini patrimoniali finalizzate a ricostruire il complessivo patrimonio dell’indiziato di mafia e alla successiva individuazione, sulla base di un confronto con il reddito lecitamente prodotto dal soggetto, della porzione patrimoniale illecita. Gli accertamenti patrimoniali sono previsti dagli artt. 2-*bis* e *ter* della normativa antimafia del 1965, introdotti appunto nel 1982 e successivamente modificati (da ultimo nel 2008, 2009 e 2010) Tali disposizioni attribuiscono a determinati organi (il questore, il procuratore della Repubblica e il direttore della Direzione investigativa antimafia) l’iniziativa in ordine all’esercizio di indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio posseduto dagli indiziati di appartenere alla criminalità organizzata, nonché sull’attività economica svolta. Al fine di svelare integralmente le ricchezze del soggetto, è previsto che gli accertamenti patrimoniali vengano compiuti anche nei confronti degli individui che si trovano in rapporti di parentela o di convivenza con il proposto (coniuge, figli e conviventi negli ultimi cinque anni) e delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o assicurazioni, il cui patrimonio rientri nella disponibilità dell’interessato. Il sequestro di prevenzione è disciplinato dal secondo comma dell’art. 2-*ter* della legge 575/65. La norma prevede che il tribunale ordini il sequestro dei beni dei quali la persona proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione personale risulta avere la disponibilità, anche tramite terzi, quando esistono sufficienti indizi circa la provenienza illecita di tali beni, ovvero quando il loro valore è sproporzionato al reddito dichiarato dal proposto o all’attività economica da questi svolta. *Ex art. 2-ter* comma quarto della legge 575/65, contestualmente all’adozione della misura preventiva a carattere personale, viene disposta la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza dal proposto.

3. Dalle politiche antimafia al controllo di legittimità costituzionale: la confisca dei proventi illeciti al vaglio della magistratura costituzionale

L’ambito dell’antimafia – e delle politiche sulla confisca allargata dei beni, divenute negli ultimi decenni un *leit motiv* nella lotta ai gruppi criminali – più di ogni altro si presta ad essere terreno di confronto e scontro tra fautori dei diritti e fautori dell’efficacia. Da un lato i politici, che hanno varato le misure appena descritte per incrementare l’incisività dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata; dall’altro lato, sempre e comunque, i diritti individuali, e l’organo che quei diritti è chiamato a garantire, ossia la Corte Costituzionale. Quale è stato il confronto tra i due piatti della bilancia in questo ambito? Come ha valutato la Corte le ipotesi di confisca allargata, in particolare alla luce del diritto di proprietà e della presunzione di innocenza? Nell’esaminare la storia delle principali pronunce della Consulta

sul tema si intende qui ripercorrere la storia del “dialogo a distanza” tra due poteri: quello legislativo e quello di controllo costituzionale⁴.

3.1 Corte Costituzionale e confisca di valori ingiustificati

La Consulta ha certamente giocato un ruolo fondamentale di guida del legislatore italiano nella genesi della confisca di valori ingiustificati, che è stata introdotta all'indomani della declaratoria di incostituzionalità della fattispecie di possesso ingiustificato di valori.

3.1.1 La declaratoria di incostituzionalità del possesso ingiustificato di valori

Il secondo comma dell'art. 12-*quinquies* della legge 356/92 puniva con la reclusione da due a cinque anni coloro nei cui confronti pendeva procedimento penale per reati riconducibili al crimine organizzato ovvero nei cui confronti era applicata una misura preventiva a carattere personale o si procedeva per la sua applicazione, quando gli stessi avevano la disponibilità di beni, denaro, utilità in valore sproporzionato al proprio reddito o all'attività economica svolta e non ne potevano giustificare la legittima provenienza. Alla pena detentiva si aggiungeva la confisca dei valori sproporzionati dei quali l'imputato non dimostrava la lecita origine. La sanzione penale derivava quindi non già dalla commissione di un reato, ma dalla semplice pendenza di un procedimento, e dunque dal sospetto della commissione di altri reati. L'utilizzo della figura del reato di sospetto era inoltre ancorata ad uno *status* processuale provvisorio (soggetto indagato/proposto), sollevando dubbi, sia in dottrina che in giurisprudenza, sulla compatibilità della norma con il dettato costituzionale. Questi dubbi erano aggravati poiché la disposizione, ponendo a carico dell'indagato/proposto l'onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni per sottrarsi alla sanzione prevista, prevedeva una vera e propria inversione dell'onere della prova, la cui sussistenza era stata ammessa dallo stesso Ministro dell'Interno allora in carica, l'on. Mancino, che la giustificava con l'esigenza di “[...] *penetrare fino in fondo nei patrimoni della criminalità organizzata*” (Senato della Repubblica, 1992: 15).

Per questi motivi la fattispecie è stata criticata dalla dottrina sia per la sua evanescenza, sia per il contrasto con significativi principi, quali, tra l'altro, il principio di non colpevolezza (art. 27 comma secondo Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24 Cost.). Analoghe considerazioni hanno spinto la giurisprudenza a sottoporre la norma al vaglio della Corte Costituzionale. La Consulta, con la sentenza 48/94, ne ha pronunciato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 27 comma secondo della Costituzione. In tale sentenza la Corte ha richiamato anzitutto le ragioni di politica criminale che hanno spinto il Governo ad introdurre la disposizione contestata, ossia la necessità di disporre di strumenti idonei “[...] *a fronteggiare, sul piano della prevenzione e della repressione, il gravissimo fenomeno del crimine organizzato* [...]”. Sennonché, nel perseguire questo scopo, il legislatore ha preteso di assimilare, come ha rilevato la Consulta, “[...] *settori dell'ordinamento del tutto eterogenei: quello del diritto penale sostanziale e quello delle misure di prevenzione*”. Come ha notato la Consulta, la struttura della fattispecie mostra chiaramente delle analogie con l'impianto del sistema di prevenzione *ante-delictum*: il sequestro di prevenzione previsto dall'art. 2-*ter* della legge 575/65 colpisce infatti i beni rientranti nella disponibilità di talune categorie di 'indiziati' non solo quando vi sono sufficienti indizi per ritenere che tali beni sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ma anche quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta; la confisca di prevenzione riguarda poi i beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Tuttavia, ha sostenuto la Corte, se “[...] *può ritenersi non in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa essere frutto di illecita attività, altrettanto non può dirsi ove l'analoga situazione venga ricondotta all'interno di una previsione incriminatrice, giacché la legittimità di una simile fattispecie rinverrebbe un insormontabile ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza che i giudici a quibus hanno correttamente invocato*”. Poiché la qualità di persona sottoposta a procedimento penale è del tutto neutra ai fini del diritto sostanziale, non è possibile, secondo la Corte Costituzionale, trarre da tale qualifica alcun sospetto che giustifichi l'applicazione di una sanzione penale. Ha rilevato puntualmente la Consulta che “[...] *il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato, perché tali condizioni, instabili come ogni status processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore* [...]”.

Dalla violazione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 comma secondo Cost. derivano, secondo la Corte, ulteriori conseguenze, quali la violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. Il principio di uguaglianza è violato in quanto soggetti che versano nella stessa situazione, cioè dispongono di valori sproporzionati al reddito, subiscono un trattamento differenziato a seconda che nei loro confronti venga o meno avviato un procedimento. La mancata osservanza del diritto di difesa discende invece dalla circostanza che la fattispecie in esame ha previsto una vera e propria inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dell'imputato l'onere di

⁴ Per una dettagliata disamina delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sul tema si veda Maugeri (2009).

fornire “[...] una giustificazione qualificata, giacché questa deve consistere nella legittimità della provenienza dei beni o delle utilità”.

Il legislatore, pochi giorni dopo la declaratoria d'incostituzionalità della figura di possesso ingiustificato di valori, ha colmato la lacuna creatasi a seguito della sentenza 48/94 emanando il d.l. 123/94, che ha aggiunto alla legge 356/92 l'art. 12-*sexies*.

3.1.2 Confisca di valori ingiustificati, diritto di proprietà e presunzione di innocenza

La Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sul rapporto della confisca di valori ingiustificati con alcuni fondamentali diritti costituzionali nell'ordinanza 18 del 1996, con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* in relazione agli artt. 3, 24 comma secondo, 27 comma secondo, 42 e 97 comma primo della Costituzione. In tale occasione la Corte ha avallato la disposizione sostenendo che essa introduce, più che una vera e propria rottura del vincolo pertinenziale che lega cosa e reato, una ragionevole presunzione *ex lege* dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra determinate figure di reato e i beni del condannato che risultano essere di valore sproporzionato al suo reddito ovvero all'attività economica svolta, quando questi non sia in grado di giustificarne la provenienza.

Tale posizione è stata ulteriormente specificata dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza Berti (Cass. Pen., Sez. VI, 15 aprile 1996) ha fornito un'interpretazione della norma compatibile con la Costituzione sotto il profilo probatorio, sostenendo che “[...] l'art. 12-*sexies* non richiede più la giustificazione della provenienza legittima, bensì un'attendibile e circostanziata giustificazione, da valutarsi in concreto da parte del giudice, secondo il principio della libertà della prova e del libero convincimento [...]”. La norma si limiterebbe ad introdurre, secondo la Corte di Cassazione, una presunzione relativa di illecita provenienza dei valori sproporzionati al reddito o all'attività economica del condannato, sul quale viene trasferito un mero onere di allegazione. Nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto, in ordine all'eccezione riferita all'art. 42 Cost., che “[...] va ribadito che la tutela costituzionale della proprietà si riferisce alla proprietà legittimamente acquisita. La previsione di confisca limitata a beni la cui legittima provenienza il soggetto non è in grado di giustificare esclude la violazione del principio costituzionale. Il diritto di proprietà non è inviolabile [...] e la tutela della proprietà non è equiparabile alla tutela della libertà personale, così che la previsione di un onere di giustificazione della provenienza dei beni non contrasta con i principi costituzionali”. Simili posizioni sono state più recentemente espresse nella sentenza Montella (Cass. Pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003).

3.2 Corte Costituzionale e confisca di prevenzione

Il tema della compatibilità delle misure di prevenzione con il dettato costituzionale è stato affrontato dalla Consulta in più occasioni. Nell'avallare generalmente l'impianto della prevenzione, la Corte ha avuto modo di specificare, in tali pronunce, come alcuni concetti chiave di tale sistema vadano concretamente interpretati per garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale, a partire da quello di “pericolosità sociale” (che fino alla riforma del 2009 ha rappresentato il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione).

3.2.1 La pericolosità sociale quale presupposto della confisca di prevenzione

Prima della recente riforma, una misura di prevenzione personale – giustificata dalla pericolosità sociale del soggetto interessato – era il necessario presupposto per l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Con la sentenza 177 del 1980 la Consulta - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 1423/1956 laddove prevedeva l'applicazione delle misure di prevenzione ai cosiddetti “proclivi a delinquere” – ha escluso, richiamando anche precedenti sentenze sul tema, tra cui la sentenza 23 del 1964, che “*le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti*”, richiedendosi piuttosto “*una oggettiva valutazione di fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona o che siano manifestazioni concrete della sua proclività al delitto, e siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione*”.

3.2.2 Il nesso tra la misura di prevenzione personale e quella patrimoniale, in particolare nel caso di morte del proposto

Prima della recente novella (legge 94/2009) che ha modificato la legge 575/1965 rendendo le misure di prevenzione patrimoniale applicabili a prescindere da quelle personali, il nesso tra le due misure è stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza, ed è stato affrontato in alcune pronunce della Corte Costituzionale.

Così, con la sentenza 335 del 1996 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 Cost. - dell'art. 9-*ter*, comma 7, della legge 575/1965 nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi espressamente previsti di assenza, o di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona proposta il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito al solo fine di irrogare i provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengono frutto di attività illecite. Questo

perché l'adozione di misure di ordine patrimoniale - il sequestro e la confisca - accede normalmente all'applicazione delle misure di ordine personale, secondo una scelta del legislatore che la Corte aveva già ritenuto ragionevole nella sentenza 465 del 1993. Il principio è che le misure patrimoniali sono rivolte non a beni come tali, per la loro mera sospetta provenienza illegittima, ma piuttosto a beni che, oltre a ciò, rientrano nella disponibilità di persone socialmente pericolose.

In particolare, nella sentenza 335 la Corte ha riconosciuto che l'intervento richiesto, ossia l'aggiunta del decesso della persona sospettata alle circostanze eccezionali in cui le misure patrimoniali prescindono da quelle personali, *"non rappresenterebbe una semplice nazionalizzazione del sistema"*, ma piuttosto *"un'innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale la quale, in quanto tale, non rientra nei poteri del giudice di costituzionalità delle leggi"*. In senso analogo la Corte si era pronunciata nell'ordinanza n. 721 del 1988, in cui la Corte aveva affermato che *"un intervento di produzione normativa" quale quello ipotizzato "compete esclusivamente al legislatore e, pertanto, esorbita dai poteri di questa Corte"*.

Il tema è stato nuovamente sottoposto all'attenzione della Corte Costituzionale nel 2004, quando è stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 575/1965, nella parte in cui non consente di disporre la confisca di beni, dei quali si accerti l'illecita provenienza, in caso di rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per cessazione della pericolosità sociale del proposto successiva all'acquisizione illecita dei beni ed antecedente alla decisione. La Corte, con la sentenza 368 del 2004, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, con le stesse argomentazioni esposte nelle precedenti pronunce sul tema.

3.2.3 Procedimento di prevenzione e udienza pubblica

Nel 2008 è stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1423/1956 e dell'art. 2-ter della legge 575/1965, laddove non consentono che la procedura di applicazione delle misure di prevenzione si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme dell'udienza pubblica, anziché in camera di consiglio.

Con la sentenza 93 del 2010 la Corte Costituzionale ha accolto la richiesta ritenendo che tali previsioni violino l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare le norme della CEDU. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto in più occasioni (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Pierre ed altri contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, causa Bongiorno contro Italia) che la disciplina italiana del procedimento di prevenzione viola l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che stabilisce che "ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata [...], pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale [...]", aggiungendo che "il giudizio deve essere pubblico [...]". Per integrare la garanzia prevista da tale norma, la CEDU ha ritenuto essenziale - anche in considerazione del significative implicazioni personali e patrimoniali del procedimento di prevenzione - *"che le persone [...] coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello"*, poiché tale pubblicità tutela le persone soggette alla giurisdizione da una giustizia segreta ed è fondamentale per preservare la fiducia nei giudici.

3.2.4 Confisca di prevenzione, diritto di proprietà e presunzione di innocenza

La Corte Costituzionale si è espressa sulla compatibilità delle misure di prevenzione patrimoniale con il diritto di proprietà e con la presunzione d'innocenza per lo più indirettamente, ossia menzionandole nell'ambito di pronunce relative a fattispecie vicine, quali l'art. 708 c.p. e gli artt. 12-*quinquies* e *sexies* della legge 306 del 1992 (Maugeri, 2009: 19).

Così, il contrasto delle misure di prevenzione antimafia con il diritto di proprietà è stato escluso in alcune ordinanze degli anni '80 (675/1988 e 105/1989), che sono state successivamente richiamate nella sentenza 464 del 1992. Nella massima di tale sentenza - che ha dichiarato manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 708 c.p. (che puniva il possesso ingiustificato di valori) rispetto all'art. 42 Cost. - la Corte afferma che *"al pari di alcune misure di prevenzione poste a salvaguardia della genuinità dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole del mercato, su cui la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in riferimento all'art. 42 Cost., l'art. 708 cod pen., con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, tende a far conseguire ai soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto di proprietà invocato con il riferimento alla norma parametro e non è perciò in contrasto con il principio costituzionale che tutela la proprietà privata"*.

Allo stesso modo, nella già citata sentenza 48/1994, che ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 12 *quinquies* della legge 306/1992, la Corte ha avallato il sistema di prevenzione patrimoniale ritenendo *"non in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa essere frutto di"*

illecita attività economica". Si riconosce pertanto che queste misure sono fondate sulla presunzione di origine illecita dei beni, ma non si considera quest'ultima in contrasto con il principio di colpevolezza e la presunzione d'innocenza, che non si applicherebbero al sistema di prevenzione (Maugeri, 2009: 20).

Anche in questo caso la Corte di Cassazione ha aggiunto alcune importanti precisazioni volte a favorire una lettura delle misure di prevenzione patrimoniale conforme al dettato costituzionale, ed in particolare alla presunzione d'innocenza. Ha infatti chiarito in numerose pronunce che il sistema di prevenzione patrimoniale non prevede alcuna inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dell'interessato, piuttosto, un onere di allegazione. Come affermato dalla Suprema Corte, ad esempio, nella sentenza del 23 giugno 2004, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato *"l'onere di provare la provenienza illecita dei beni incombe, in primo luogo, sull'organo procedente, salvo l'onere di allegazione imposto al prevenuto per sminuire od elidere la situazione probatoria a suo carico"*.

4. Dal controllo di legittimità costituzionale alle politiche: il dibattito sull'estensione delle ipotesi di confisca antimafia ai reati contro la pubblica amministrazione

La complessiva tenuta costituzionale delle moderne sanzioni patrimoniali antimafia ha posto le basi per la loro estensione ad ambiti diversi, ed in particolare ai reati contro la pubblica amministrazione.

Occorre invero rilevare che per lunghissimo tempo l'atteggiamento della politica nei confronti della sanzione è stato ambivalente: se da un lato sono state introdotte, come visto, forme estremamente rigorose di confisca nei confronti della mafia, il sistema politico ha latitato con riferimento alla criminalità dei colletti bianchi.

Sin dall'indomani di Tangentopoli, i disegni di legge volti ad estendere i severi regimi di confisca antimafia - la confisca *ex art. 12-sexies* e persino la confisca di prevenzione - a reati gravi contro la pubblica amministrazione sono stati numerosi. Essi hanno spesso richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed in particolare la sentenza 48 del 1994.

Così, nella XII legislatura, la relazione al disegno di legge (ddl) n 277 del 19 aprile 1994, relativo a "Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione", *"coerente con gli indirizzi della Corte Costituzionale"*, proponeva l'estensione dell'art. 12-*sexies* alle fattispecie di corruzione e concussione⁵. Numerosi i ddl presentati nel corso della XIII legislatura, tra cui:

- il ddl n. 1214 "Norme per il sequestro e la confisca dei beni nei confronti dei condannati per corruzione e concussione", presentato il 24 maggio 1996, che di fatto riprendeva quanto già incluso nel ddl n. 277, richiamando la medesima pronuncia della Corte⁶;
- il ddl n. 785 "Estensione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai responsabili dei reati di corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici" del 13 maggio 1996, la cui relazione rilevava l'esistenza di *"un particolare "ambiente di favore" di cui hanno goduto taluni esponenti politici e taluni imprenditori contigui agli stessi. In mancanza di un adeguamento della normativa vigente c'è il serio rischio che nelle more dei procedimenti penali relativi, in particolare, a "tangentopoli" i beni conseguiti illegalmente dagli indagati siano sottratti alla giustizia. Per evitare tale situazione è quindi opportuno ed urgente estendere le disposizioni di carattere patrimoniale di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai politici responsabili dei reati di corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti"*⁷;
- il ddl n. 3341 del 10 giugno 1998 su "Misure di prevenzione nei confronti degli imputati di delitti contro la pubblica amministrazione", la cui relazione evidenziava che la Consulta, nella sentenza 48/1994, *"non mancò di rilevare che la sproporzione non giustificata tra beni posseduti e reddito dichiarato, se non può dar luogo a un'ipotesi di reato, si presta tuttavia al fine di attivare misure di tipo preventivo. Tale affermazione, certamente incontestabile e che fu seguita da proposte di legge dirette a prevedere il sequestro e la confisca dei beni dei condannati per delitti di corruzione, [...], è sufficiente a giustificare un vero e proprio procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale contro chi sia imputato dei delitti elencati all'inizio"*, ossia peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione e frode nelle pubbliche forniture⁸.

⁵ Il testo del ddl è disponibile a questo indirizzo Internet: http://legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/43855.pdf.

⁶ Il testo del ddl è disponibile a questo indirizzo Internet: http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk1500/frontesp/1214.htm.

⁷ Il testo del ddl è disponibile a questo indirizzo Internet: http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk1000/frontesp/0785.htm.

⁸ Il testo del ddl è disponibile a questo indirizzo Internet: <http://mobile.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=13&id=3602&mobile=si>.

Il dibattito è continuato nella XIV legislatura con varie iniziative, tra cui il ddl n. 486 del 17 luglio 2001, su "Modifiche al codice penale in materia di corruzione", che nuovamente suggeriva l'estensione dell'art. 12-*sexies* a gravi reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, istigazione alla corruzione, millantato credito)⁹, e il ddl n. 3050 del 19 luglio 2004, che lo faceva per un ventaglio ancora più ampio di illeciti¹⁰.

Presentate dunque in ogni legislatura, tali proposte, fino alla XV legislatura, hanno tutte puntualmente avuto come unico destino l'oblio, nonostante si fondassero sulle stesse ragioni di politica criminale che tanti anni prima avevano giustificato la confisca allargata antimafia. Con particolare riferimento alle fattispecie penali corruttive, si tratta infatti di condotte:

- generatrici di capitali ingentissimi (Fornasari, 1994: 19);
- estremamente pervasive, tant'è che si parla di corruzione sistemica, "[...] *in cui il mercato parallelo, illegale, della corruzione si afferma pienamente e coinvolge più livelli istituzionali (tendenzialmente tutti quelli che hanno un sia pur minimo potere decisionale) fino al vertice politico che è parte integrante del sistema corrotto. Essa è diffusa sul territorio, i casi non si presentano come isolati, ma mostrano continue connessioni tra loro. La retizzazione è massima, perché la corruzione è saldamente inserita in tante e diverse attività. Inoltre il fenomeno si sviluppa anche sul piano finanziario, con la capacità di organizzare meccanismi ad hoc per la gestione dei proventi [...]*" (Savona, Mezzanotte, 1998: 68);
- tipicamente commesse in modo ripetitivo, non già occasionale, e spesso in forma organizzata (c'è chi ha a tal fine coniato l'espressione "criminalità economica organizzata"; cfr. Di Nicola, 2006), come riconosciuto anche dal ddl n. 1241, che come si legge nella relazione mirava a "*sciudere alcuni strumenti penali dal contesto strettamente mafioso [...] per estenderne l'applicabilità anche a casi di criminalità economica in cui ad agire siano white collar criminals organizzati*";
- tali da minare alla radice il funzionamento delle istituzioni pubbliche, dei mercati e la stessa idea di democrazia, e dunque comparabili, in termini di magnitudine degli effetti negativi per la società, alle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Si aggiunga che si tratta di condotte che vanno spesso di pari passo con quei reati della criminalità organizzata tanto severamente puniti dalle moderne forme di confisca, se si considera che proprio tramite meccanismi corruttivi la mafia si allea con la politica, si garantisce l'impunità, distorce l'azione amministrativa ed i mercati a proprio favore, oltre a riciclare il denaro sporco (Ibidem).

Nonostante tali similitudini "*la maggioranza dei parlamentari ha continuato a rapportarsi a tali problematiche non con l'atteggiamento di chi deve tutelare un primario bene comune, ma con un neppure troppo celato atteggiamento di potenziale parte in causa in tali situazioni*" (Cittadinanzalibera, 2006: 4). Per un primo segnale in direzione opposta si è dovuto attendere la XV legislatura, quando l'art. 1, comma 220, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha esteso la confisca di valori ingiustificati ai seguenti reati contro la pubblica amministrazione: 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 316-*ter* (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione), 322-*bis* (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio).

In questo modo sono state accolte, oltre alle istanze provenienti dalla società civile¹¹, alcune indicazioni emerse dalla prassi giudiziaria, poiché "*lo stesso fatto che la giurisprudenza italiana tenti di applicare tale fattispecie anche in mancanza dell'identificazione dello specifico atto della pubblica amministrazione oggetto di mercimonio, è sintomo della difficoltà della giurisprudenza a non intervenire laddove si accertino degli ingiustificati arricchimenti, frutto di un'attività prolungata di corruzione attiva, ma risulta difficile la prova delle singole operazioni di corruzione*" (Maugeri, 2009a: 27).

⁹ Il testo del ddl è disponibile a questo indirizzo Internet: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=9028>.

¹⁰ Si trattava delle fattispecie previste dai seguenti articoli del codice penale: 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 316-*ter* (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione), 322-*bis* (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d'ufficio) e 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio). Il testo del disegno di legge è disponibile a questo indirizzo Internet: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=117483>.

¹¹ Nel 2002 Libera, Arci e Avviso pubblico hanno chiesto, con una petizione ai Presidenti di Camera e Senato, la modifica della legge 575/65, per includere tra i soggetti destinatari del sequestro e della confisca di prevenzione i colpevoli di reati di corruzione.

Il dibattito prosegue nell'attuale legislatura, la XVI, con la presentazione di proposte di estensione della confisca di valori ingiustificati ad ulteriori reati contro la pubblica amministrazione, in particolare l'abuso d'ufficio, inizialmente compreso in una prima stesura della finanziaria del 2007 e poi stralciato dalla versione definitiva (si vedano, ad esempio, il ddl n. 2041 del 1 marzo 2010 "Norme in materia di corruzione"¹² e il ddl n. 2168 del 7 maggio 2010 su "Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione"¹³).

5. Conclusioni

In conclusione, come sintetizzare i contenuti di questo ormai decennale "dialogo a distanza" tra magistratura costituzionale e sistema politico sul terreno delle moderne sanzioni patrimoniali?

È innanzitutto possibile affermare che la posizione della Consulta in merito all'ipotesi di confisca allargata prevista rispettivamente in ambito penale e preventivo è stata differenziata.

Con riferimento alla prima, la Consulta ha svolto un ruolo chiave nell'evitare gli eccessi repressivi manifestati dal legislatore con la fattispecie di possesso ingiustificato di valori, contribuendo con la declaratoria di incostituzionalità di quest'ultima alla genesi della confisca di valori ingiustificati; ha inoltre favorito – insieme alla Corte di Cassazione – una sua interpretazione conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo probatorio. Con riferimento alla seconda, la Corte da sempre ha avallato l'impianto complessivo delle misure di prevenzione patrimoniale, senza sottrarsi anche in questo caso – talora nell'ambito di alcune declaratorie di incostituzionalità – a precisazioni (ad es. circa il concetto di pericolosità sociale) fondamentali per garantire uno svolgimento del procedimento di prevenzione compatibile con la Costituzione.

Nell'esprimere queste posizioni la Consulta ha rispettato i limiti posti al suo operato, in particolare rifiutando gli interventi additivi che talora le sono stati richiesti, in particolare in relazione al sistema di prevenzione patrimoniale. Questo perché – come affermato nella sentenza 335 del 1996, in cui alla Corte era stato di fatto richiesto di aggiungere il decesso della persona sospettata alle circostanze eccezionali in cui le misure patrimoniali prescindono da quelle personali – *"la politica criminale spetta alla legislazione, mentre al giudizio di costituzionalità delle leggi spetta la garanzia degli inviolabili limiti che la Costituzione predetermina e il legislatore incontra, a salvaguardia dei diritti individuali"*. In tali casi, è stata sì cassa di risonanza di alcune esigenze emerse nella prassi giudiziaria, ma non si è mai sostituita al legislatore, che è recentemente intervenuto in prima persona per rispondere a tali istanze con la novella del 2009 (legge 94), che ha reso possibile applicare la misura di prevenzione patrimoniale in modo disgiunto da quella personale, anche in caso di morte del soggetto.

Provando ad ipotizzare le direttrici lungo cui potrebbe proseguire il dialogo tra i due piatti della bilancia nel prossimo futuro, due sembrano essere le principali.

La prima riguarda i recenti emendamenti alla legge 575/65, che hanno espanso l'ambito applicativo della confisca di prevenzione ben al di là dei limiti fissati dalla Corte nelle sue sentenze, ed in particolare nella sentenza 177 del 1980. L'art. 2-bis della legge 575/1965, comma 6-bis (introdotto dalla legge 94/2009), recita infatti: "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa". Tale previsione, che rende applicabile la confisca di prevenzione a prescindere dal requisito dell'attualità della pericolosità sociale del soggetto, sembra al momento difficilmente conciliabile con l'orientamento consolidato della magistratura costituzionale sul punto.

La seconda riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, poiché potrebbe essere richiesto alla Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità dell'estensione della confisca di valori ingiustificati ai reati contro la pubblica amministrazione diversi dalla corruzione. Se rispetto a quest'ultima, come discusso in questo paper, tale novella può essere agevolmente difesa, per gli altri reati (peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio) autorevole dottrina ha espresso qualche preoccupazione, in quanto *"non si tratta più di reati connessi al crimine organizzato, come può essere la corruzione utilizzata dalle organizzazioni criminali per infiltrarsi nell'economia lecita o ottenere vantaggi economici, né, si tratta di reati il cui disvalore sia tale da meritare"*

¹² Il testo del ddl è disponibile a questo indirizzo Internet: <http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/41405>.

¹³ Il testo del ddl è disponibile a questo indirizzo Internet: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=479002>.

una simile forma di confisca allargata. Le ragioni di politica criminale che possono indurre, pur con non poche perplessità, a giustificare l'uso di tale spregiudicato strumento nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, non sono presenti in tale settore; la presunzione di illecita accumulazione che la Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole in seguito ad una condanna per reati connessi al crimine organizzato, non trova alcun fondamento in tale settore; tale forma di confisca si fonderebbe sull'unico presupposto della sproporzione”(Maugeri, 2009a: 28).

Su questi e altri temi sarà interessante osservare come proseguirà nei prossimi anni la (sinora sana) dialettica tra i due piatti della bilancia.

6. Bibliografia

Di Nicola, A. (2006), *La criminalità economica organizzata. Le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, FrancoAngeli, Milano.

Fornari, L. (1997), *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie - Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale 'moderno'*, Cedam, Milano.

Fornasari, G. (1994), "L'ultima forma di manifestazione della 'cultura del sospetto': il nuovo art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992", in *Critica del Diritto*, n. 3.

Liberacittadinanza (2006), *Proposta di legge "Estensione delle ipotesi di sequestro e confisca dei beni, in alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, e loro uso sociale"* [<http://www.carovanaperlacostituzione.it/docn/documentin>].

Maugeri, A.M. (2009), *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte* [http://www.lex.unict.it/scuolaforense/materiale_2010_i/penale/70610/relazione_bariinviata.doc].

Maugeri, A.M. (2009a), *La confisca nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione* [http://www.lex.unict.it/scuolaforense/materiale_2010_i/penale/70610/relazione%20csm%20confisca%20nei%20reati%20contro%20la%20pa%20corretta.doc].

Petralia, B. (1999), "La confisca ex articolo 12-sexies della legge 356/92", in *Rivista della Guardia di Finanza*, n. 4.

Savona, E.U., Mezzanotte, L. (1998), *La corruzione in Europa*, Carocci, Roma.

Senato della Repubblica (1992), *Resoconto Stenografico della seduta pomeridiana del 23 luglio 1992*, Roma.

Vettori, B. (2003), "Sequestro e confisca dei proventi della criminalità organizzata nell'ordinamento italiano: linee evolutive, problemi applicativi e prospettive di riforma", in M. Barbagli (a cura di), *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 373-395.

Vettori, B. (2006), *Tough on Criminal Wealth. Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer, Dordrecht.